

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2945-A**

*Relazione orale*  
*Relatore* BATTAGLIA

**TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA)**

**Comunicato alla Presidenza il 14 ottobre 1999**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Revisione del procedimento disciplinare notarile

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

**(FLICK)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1997**

—————

## INDICE

Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	» 4

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

9 febbraio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Commissione regionale di disciplina)*

1. È costituita in ogni regione, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, una Commissione regionale di disciplina (COREDI). A tal fine è considerata regione unica quella risultante dall'aggregazione della Valle d'Aosta al Piemonte; del Molise all'Abruzzo; della Basilicata alla Puglia.

2. La COREDI è composta di sei, nove, dodici membri effettivi e di tre, sei, nove membri supplenti secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati alla regione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero ovvero superiore a quattrocento.

3. I membri della COREDI sono per un terzo magistrati ordinari, per gli altri due terzi notai, rispettivamente nominati ed eletti ai sensi dell'articolo 3, e durano in carica tre anni.

4. Le spese di impianto e di funzionamento della COREDI, comprese quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli distrettuali della regione e tra essi ripartite sulla base degli onorari repertoriali dell'anno precedente. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive integrazioni. A tal fine la COREDI, entro il 15 gennaio di ogni anno, redige un bilancio preventivo.

5. I membri, titolari e supplenti, della COREDI hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio nazionale del

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Commissione regionale di disciplina)*

1. È costituita in ogni regione, con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo, una Commissione regionale di disciplina (COREDI). A tal fine è considerata regione unica quella risultante dall'aggregazione della Valle d'Aosta al Piemonte; del Molise all'Abruzzo; della Basilicata alla **Campania**.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

notariato. Tali esborsi sono a carico di ciascun consiglio notarile distrettuale.

Art. 2.

(*Eleggibilità - Decadenza - Sospensione*)

1. Non sono eleggibili alla COREDI:

a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali;

b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura o dell'ammenda o della sospensione;

c) i notai che siano in rapporto di coniugio, parentela ed affinità col magistrato che sia, a sua volta, componente della COREDI;

d) i notai che siano parenti o affini entro il terzo grado oppure coniugi di componenti della COREDI.

2. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati, resta escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio e, nell'ipotesi di pari anzianità, il meno anziano di età.

3. I componenti della COREDI decadono per sopraggiunte cause di ineleggibilità o per cessazione dall'esercizio o per trasferimento in altra regione.

4. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della COREDI, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti. Il presidente della COREDI può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato le elezioni integrative anche nei casi in cui sia venuto a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Eleggibilità - Decadenza - Sospensione*)

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

**e) i notai che nei tre anni precedenti siano stati componenti dei consigli notarili.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della COREDI, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente per l'intera regione dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti. Il presidente della COREDI può richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato le elezioni integrative anche nei casi in cui sia venuto a

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mancare un numero inferiore di componenti; il presidente del Consiglio nazionale del notariato, acquisito il parere conforme del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di **grazia e giustizia**, vi provvede immediatamente.

5. I componenti della COREDI contro i quali viene iniziato procedimento disciplinare o penale possono essere sospesi dalla COREDI a sezioni unite.

6. I componenti della COREDI rimasti in carica per più di cinque anni non possono essere rieletti più di due volte consecutivamente.

7. I magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio non possono essere nominati componenti della COREDI. L'iscrizione all'albo e la domanda di partecipazione al concorso, se successive alla nomina, sono causa di decadenza dalla stessa.

Art. 3.

*(Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)*

1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione, sentito il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di **grazia e giustizia**, nomina i magistrati componenti della COREDI, designando tra questi il presidente ed il vice presidente. Tali magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, sono scelti tra quelli addetti da almeno tre anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione.

2. Quando, per qualunque causa, vengono a mancare uno o più dei magistrati nominati, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione provvede immediata-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mancare un numero inferiore di componenti; il presidente del Consiglio nazionale del notariato, acquisito il parere conforme del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero **della** giustizia, vi provvede immediatamente.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 3.

*(Nomina ed elezione dei componenti della COREDI)*

1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello del capoluogo di regione, sentito il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero **della** giustizia, nomina i magistrati componenti della COREDI, designando tra questi il presidente ed il vice presidente. Tali magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, sono scelti tra quelli addetti da almeno tre anni alle sezioni civili e in servizio presso il tribunale del capoluogo della regione.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mente alla relativa sostituzione nelle forme di cui al comma 1. I magistrati cessano dall'ufficio contestualmente alla scadenza del mandato degli altri componenti.

3. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio, i collegi notarili della regione eleggono i notai componenti della COREDI. Le elezioni si svolgono lo stesso giorno e con le modalità previste per i componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Non possono essere eletti notai appartenenti al medesimo distretto in numero superiore alla metà dei notai componenti della COREDI; per il resto sono dichiarati eletti i notai degli altri distretti, che seguono per numero di voti. Se i notai così eletti non raggiungono il numero sufficiente a completare la composizione della COREDI, si provvede con elezioni integrative, secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 2.

5. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi all'adunanza, comunicano al consiglio notarile del capoluogo di regione i risultati delle votazioni.

6. Il presidente del consiglio notarile distrettuale del capoluogo di regione, nei dieci giorni successivi proclama eletti componenti effettivi i primi sei o, rispettivamente, nove o dodici, e proclama eletti componenti supplenti quelli che seguono nell'ordine e nel numero indicato dall'articolo 1, comma 2; della proclamazione dà comunicazione al Ministero di **grazia e giustizia**, alla corte di appello ed alla procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali della regione. Nei casi di incompatibilità o di rinuncia precedenti l'insediamento, subentra il primo dei notai non eletti e, in mancanza, opera il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2.

7. Contestualmente alla proclamazione dei notai eletti, il presidente del consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il presidente del consiglio notarile distrettuale del capoluogo di regione, nei dieci giorni successivi, proclama eletti componenti effettivi i primi sei o, rispettivamente, nove o dodici, e proclama eletti componenti supplenti quelli che seguono nell'ordine e nel numero indicato dall'articolo 1, comma 2; della proclamazione dà comunicazione al Ministero **della** giustizia, alla corte di appello ed alla procura generale del capoluogo di regione, ai tribunali ed alle procure della Repubblica competenti, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali della regione. Nei casi di incompatibilità o di rinuncia precedenti l'insediamento, subentra il primo dei notai non eletti e, in mancanza, opera il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

distrettuale del capoluogo di regione convoca i notai eletti e i magistrati nominati, per l'insediamento della COREDI. Il verbale della riunione di insediamento è trasmesso immediatamente alle autorità di cui al comma 6. Fino all'insediamento dei nuovi componenti, la COREDI continua a funzionare con i precedenti membri.

Art. 4.

*(Funzionamento della COREDI)*

1. Nella prima riunione della COREDI sono nominati, fra i notai componenti effettivi, il segretario ed il tesoriere; nella stessa riunione sono costituite le sezioni, ciascuna delle quali è composta da due notai e da un magistrato che la presiede.

2. I componenti, se necessario, possono essere temporaneamente applicati a sezione diversa dalla propria, con provvedimento del magistrato presidente della COREDI.

Art. 5.

*(Competenza)*

1. La COREDI ha competenza per tutti gli illeciti disciplinari commessi dai notai.

2. Il procedimento disciplinare si svolge innanzi alla COREDI nella cui circoscrizione ha sede il distretto nel cui ruolo risulta iscritto il notaio al tempo in cui ha commesso il fatto per il quale si procede. Nel caso di distretti notarili riuniti appartenenti a regioni diverse, la competenza è collegata a quella della corte di appello di appartenenza.

3. La competenza per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti della COREDI spetta alla COREDI della regione confinante alla quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio, ovvero, per la Sicilia e la Sardegna, a quella più vicina alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Funzionamento della COREDI)*

*Identico*

Art. 5.

*(Competenza)*

*Identico*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

quale è assegnato il maggior numero di posti di notaio.

Art. 6.

(Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)

1. Il procedimento disciplinare è promosso su richiesta:

a) del procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio nei cui confronti si procede;

b) del presidente distrettuale, previa delibera del consiglio notarile distrettuale;

c) del conservatore dell'archivio notarile territorialmente competente, limitatamente alle infrazioni rilevate in sede di ispezione ed in occasione degli altri controlli ad esso demandati dalla legge.

2. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono comunicate al procuratore della Repubblica di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente della COREDI o, in sua assenza, il vice presidente, assegna il procedimento ad una sezione.

4. Entro trenta giorni dalla assegnazione, la sezione, se ritiene l'assoluta infondatezza dell'addebito disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento, con provvedimento da notificare entro venti giorni a tutti coloro che possono proporre opposizione; l'opposizione si propone nei termini e con le forme di cui al comma 2 dell'articolo 12. Se, viceversa, la sezione ritiene di procedere, nello stesso termine di trenta giorni dà avviso al notaio dell'inizio del procedimento, comunicandogli per iscritto l'addebito con allegate le copie della richiesta di procedimento e degli atti e documenti che la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Inizio del procedimento - Provvedimenti urgenti)

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

corredano, e l'invito a presentare, ove lo ritenga, deduzioni scritte ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.

5. Se risultano accertate violazioni di particolare gravità o ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, e comunque nei casi in cui risultano gravemente compromessi il decoro ed il prestigio della categoria, la sezione adotta, anche d'ufficio, sentito il notaio interessato, le misure cautelari ed urgenti di cui al comma 6. La sezione può rimettere l'adozione di tali misure alle sezioni unite, dinanzi alle quali deve essere sentito il notaio interessato.

6. I provvedimenti cautelari sono emessi entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 4, al fine di far cessare la permanenza dell'illecito e le sue conseguenze. Quando è adottata la sospensione cautelare, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè quelle previste dall'articolo 17 della presente legge. La sezione può delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere delle violazioni.

7. I provvedimenti cautelari sono immediatamente esecutivi. Possono essere impugnati secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, ma i termini sono ridotti della metà.

Art. 7.

(*Oblazione*)

1. In caso di infrazione punibile con la sola ammenda, il notaio può prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione di condanna, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Oblazione*)

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Le ammende sono pagate all'archivio notarile competente al momento della commessa infrazione; l'archivio è tenuto a versare al consiglio notarile, entro il mese successivo, la metà delle somme riscosse.

Art. 8.

*(Udienza di comparizione)*

1. Scaduto il termine per eventuali deduzioni scritte, o anche prima se lo dispone su richiesta del notaio il presidente della sezione, questi fissa la data dell'inizio della discussione che deve comunque tenersi entro i quindici giorni successivi, designa un relatore e, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la discussione, ne dà comunicazione scritta al notaio.

Art. 9.

*(Istruttoria)*

1. Il notaio può comparire avanti la COREDI personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

2. Il notaio può farsi assistere da altro notaio, anche in pensione, o da un avvocato o procuratore legale, e presentare memorie a propria difesa, nonchè indicare i mezzi di prova a suo discarico, nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, salvo che dimostri di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. L'ufficio che ha promosso il procedimento disciplinare può chiedere l'ammissione di mezzi istruttori, può presentare memorie e partecipa alla discussione.

3. La sezione può assumere tutti gli elementi di informazione e le prove che ritenga necessari, può disporre la comparizione di testimoni, l'acquisizione di documenti in originale o in copia conforme, può ordinare confronti, ricognizioni ed ispezioni di luo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*(Udienza di comparizione)*

*Identico*

Art. 9.

*(Istruttoria)*

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ghi e di cose secondo le modalità previste dal codice di procedura penale.

4. Se la sezione accerta fatti diversi da quelli contestati, rimette gli atti all'ufficio che ha promosso il procedimento.

5. Il presidente della sezione, esaurita l'istruzione, fissa l'inizio della discussione.

Art. 10.

*(Discussione e decisione)*

1. Dopo l'illustrazione orale fatta dal relatore, il procedimento viene discusso; esaurita la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione; i motivi della decisione sono depositati non oltre i trenta giorni successivi. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, la sanzione irrogabile risulta di maggior gravità, la sezione ordina la comparizione del notaio che, non oltre il trentesimo giorno, può svolgere le proprie difese anche mediante deposito di memoria scritta.

Art. 11.

*(Astensione e ricusazione)*

1. I componenti della COREDI devono astenersi per i motivi indicati al primo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile, e possono chiedere al presidente di astenersi nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo 51. Quando l'astensione riguarda il presidente, l'autorizzazione è chiesta al presidente della corte d'appello.

2. I componenti della COREDI possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, la COREDI a sezioni unite, senza la par-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Discussione e decisione)*

*Identico*

Art. 11.

*(Astensione e ricusazione)*

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, quando occorre, le prove offerte.

3. Il presidente sostituisce il membro astenuto o ricusato con altro componente della COREDI.

Art. 12.

*(Impugnativa alla corte di appello)*

1. I provvedimenti della COREDI possono essere impugnati innanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione stessa dal procuratore della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), dal procuratore generale, dal notaio interessato.

2. L'appello è proposto con atto depositato nella cancelleria della corte e notificato agli altri soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento effettuata ai sensi dell'articolo 18.

3. Il collegio della corte d'appello è integrato da due notai nominati ogni triennio, entro il mese di febbraio, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale del notariato. Un terzo notaio è nominato, con la stessa procedura, in qualità di componente supplente. Valgono per i notai le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2. I notai nominati ad integrare il collegio di appello non possono far parte, per la durata della nomina, di commissioni di disciplina.

4. Se il numero dei notai assegnati alla regione è superiore a quattrocento, il presidente della corte di appello può costituire un secondo collegio composto nei modi di cui al comma 3.

5. L'appello sospende l'esecuzione delle sanzioni irrogate dalla COREDI, ad esclusione delle misure cautelari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Impugnativa alla corte di appello)*

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

6. La corte di appello, acquisiti gli atti dalla COREDI, sentiti l'appellante e il notaio, decide con sentenza il cui dispositivo è letto in udienza; la motivazione è depositata entro trenta giorni in cancelleria ed è immediatamente notificata al notaio. La corte può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 603 del codice di procedura penale, secondo le modalità ivi previste.

Art. 13.

*(Ricorso alla Corte di cassazione)*

1. Contro la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio, rappresentato e difeso da avvocato iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, o del procuratore generale, per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza della corte di appello ed ha effetto sospensivo, salvo quanto previsto per le misure cautelari.

3. La Corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e il difensore del notaio.

Art. 14.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

1. Il primo comma dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

*(Ricorso alla Corte di cassazione)*

*Identico*

Art. 14.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

1. Il primo comma dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione si prescrive in **cinque** anni dal giorno della commessa in-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

frazione, ovvero, per le infrazioni rilevate in occasione delle ispezioni di cui agli articoli 128 e 132, dalla data del relativo processo verbale. La prescrizione è interrotta dal compimento di un qualunque atto di procedura. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine di quattro anni può essere prolungato oltre la metà».

2. L'azione disciplinare rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza se, per il fatto illecito, è iniziato procedimento penale.

Art. 15.

*(Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)*

1. All'esecuzione delle sanzioni provvide, entro tre giorni dalla comunicazione, il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio è iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello anche ai fini dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 16.

*(Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)*

1. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero deve immediatamente darne comunicazione al Ministro di **grazia** e giustizia ed al presidente del consiglio distrettuale notarile competente, specificando il titolo del reato per il quale si procede. Se il processo penale risulta connesso con uno o più pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

frazione, ovvero, per le infrazioni rilevate in occasione delle ispezioni di cui agli articoli 128 e 132, dalla data del relativo processo verbale. La prescrizione è interrotta dal compimento di un qualunque atto di procedura. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine di **cinque** anni può essere prolungato oltre la metà».

2. *Identico.*

Art. 15.

*(Esecuzione delle decisioni definitive e dei provvedimenti cautelari)*

*Identico*

Art. 16.

*(Effetti della pendenza del giudizio penale sul procedimento disciplinare)*

1. Nel caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero deve immediatamente darne comunicazione al Ministro **della** giustizia ed al presidente del consiglio distrettuale notarile competente, specificando il titolo del reato per il quale si procede. Se il processo penale risulta connesso con uno o più pro-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

cedimenti disciplinari, è in facoltà della COREDI competente sospendere il procedimento o i procedimenti già pendenti innanzi a sè.

Art. 17.

*(Sospensione cautelare)*

1. È sospeso dall'esercizio delle funzioni il notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e fino a quando perduri tale stato.

2. Può essere sospeso il notaio nei cui confronti sia stata pronunciata condanna non definitiva per reati che importino la destituzione ovvero nei cui confronti sia stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.

3. La sospensione cautelare è disposta dall'autorità giudiziaria che ha emesso la condanna penale o dalla COREDI che ha emesso il provvedimento di destituzione; può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria anche nel caso di revoca della custodia cautelare, qualora ne ravvisi l'opportunità, su richiesta del procuratore della Repubblica.

4. La consegna del sigillo del notaio sospeso o la sua acquisizione sono regolate dagli articoli 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 64 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

5. La cessazione o la revoca della sospensione deve essere dichiarata dall'autorità che l'ha disposta, su istanza del notaio, previo accertamento della cessazione dei motivi che l'hanno determinata. Il provvedimento che dispone la cessazione della sospensione cautelare è notificato all'archivio notarile a cura del notaio o del presidente del consiglio notarile di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cedimenti disciplinari, è in facoltà della COREDI competente sospendere il procedimento o i procedimenti già pendenti innanzi a sè.

Art. 17.

*(Sospensione cautelare)*

*Identico*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

strettuale competente, al fine di consentire la restituzione del sigillo.

6. Il provvedimento che decide sulla sospensione, emesso dalla COREDI, è impugnabile, entro dieci giorni dalla notifica alle parti, innanzi alla corte d'appello che, integrata a norma del comma 3 dell'articolo 12, pronuncia in camera di consiglio; contro detta pronuncia è ammesso ricorso per cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile. L'impugnazione ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. Resta comunque fermo quanto previsto del codice di procedura penale per le impugnazioni ed i ricorsi avverso i provvedimenti disposti dal giudice penale.

Art. 18.

*(Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)*

1. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento disciplinare sono notificati al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; di essi è data comunicazione al consiglio distrettuale notarile di appartenenza all'epoca dell'illecito.

2. Le decisioni della COREDI e le sentenze della corte di appello sono notificate al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; esse sono, altresì, comunicate al Ministero di **grazia e giustizia**, al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio era iscritto al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore generale presso la corte di appello della sede della COREDI, all'archivio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

*(Comunicazione degli atti e provvedimenti relativi al procedimento e delle decisioni)*

1. *Identico.*

2. Le decisioni della COREDI e le sentenze della corte di appello sono notificate al notaio presso la sua attuale sede o presso il domicilio eventualmente eletto; esse sono, altresì, comunicate al Ministero **della giustizia**, al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio era iscritto al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui ha sede il consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'illecito, al procuratore generale presso la corte di appello della sede della COREDI, all'archivio notarile del distretto di appartenenza del notaio al tempo della commissione dell'ille-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

missione dell'illecito, limitatamente alle infrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), al Consiglio nazionale del notariato.

3. Le sentenze della Corte di cassazione sono comunicate ai soggetti indicati al comma 2 e sono notificate al notaio presso il domicilio eletto in Roma.

4. I provvedimenti di sospensione cautelare emessi ai sensi dell'articolo 17, oltre che notificati al notaio incolpato, devono essere comunicati al Ministero di **grazia e giustizia**, al consiglio distrettuale notarile ed all'archivio notarile competenti.

Art. 19.

(*Competenza dei consigli notarili distrettuali*)

1. I consigli notarili distrettuali, anche in attuazione dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 93, primo comma, n. 1°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 49 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, curano l'applicazione dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, come sostituita dall'articolo 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

2. I consigli distrettuali notarili, tenuto conto delle situazioni locali, possono, previo parere favorevole del Consiglio nazionale del notariato, individuare particolari fattispecie di violazione di detti principi e norme e stabilire particolari modalità di svolgimento di determinate attività nell'ambito del distretto.

3. Ai fini del controllo del regolare esercizio della professione, i consigli distrettuali notarili possono disporre, tramite un loro componente, visite agli studi ed esame di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cito, limitatamente alle infrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), al Consiglio nazionale del notariato.

3. *Identico.*

4. I provvedimenti di sospensione cautelare emessi ai sensi dell'articolo 17, oltre che notificati al notaio incolpato, devono essere comunicati al Ministero **della** giustizia, al consiglio distrettuale notarile ed all'archivio notarile competenti.

Art. 19.

(*Competenza dei consigli notarili distrettuali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

atti, di repertori, di libri e documenti contabili del notaio, nonchè di estratti repertoriali presso gli archivi notarili, con facoltà di ottenerne copia ed assumere informazioni presso pubblici uffici.

4. Nei casi di accertate irregolarità o di mancata applicazione dei principi e delle regole elaborati dal Consiglio nazionale del notariato, il presidente del consiglio distrettuale notarile deve inoltrare richiesta di inizio del procedimento disciplinare.

5. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione di suddetti principi e regole da parte dei consigli distrettuali notarili e, se riscontra inadempimenti, propone al Ministro di **grazia e** giustizia l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

*(Scritture private autenticate)*

1. L'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell'articolo 72 della stessa legge.

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

Art. 21.

*(Aumento della misura dell'ammenda disciplinare)*

1. La misura dell'ammenda disciplinare prevista dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dal regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalle altre disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, già aumentata di otto volte dall'articolo 24 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione di suddetti principi e regole da parte dei consigli distrettuali notarili e, se riscontra inadempimenti, propone al Ministro **della** giustizia l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 95 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 20.

*(Scritture private autenticate)*

*Identico*

Art. 21.

*(Aumento della misura dell'ammenda disciplinare)*

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

è ulteriormente aumentata di duecento volte.

Art. 22.

(*Modifica e abrogazione di norme*)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono meno l'obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei soggetti previsti all'articolo 51, secondo comma, n. 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché l'obbligo di apporre in fine od in margine degli originali, delle copie, degli estratti e dei certificati la nota delle spese, dei diritti e degli onorari notarili di cui all'articolo 77 di citata legge n. 89 del 1913.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo del repertorio non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. Agli articoli 30, quinto comma, 35 e 43 della citata legge n. 89 del 1913, e all'articolo 64, secondo, quarto e quinto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, le parole «inabilitazione» e «inabilitato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «sospensione cautelare» e «cautelatamente sospeso».

4. L'articolo 47 della citata legge n. 89 del 1913 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Modifica e abrogazione di norme*)

1. *Identico.*

2. **All'articolo 28 della citata legge n. 89 del 1913,, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:**

**«Le parti che abbiano versato al notaio l'importo delle imposte ad esso obbligatoriamente dovute per la registrazione dell'atto, sono liberate nei confronti dello Stato a condizione che esibiscano regolare ricevuta rilasciata dal notaio».**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto».

5. L'articolo 48 della citata legge n. 89 del 1913 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *1.* Per tutti gli atti tra vivi, eccettuati le donazioni e i contratti di matrimonio, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo che le parti non sappiano leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richiedano la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della richiesta della parte in principio dell'atto».

6. Il secondo comma dell'articolo 142 della citata legge n. 89 del 1913 è sostituito dal seguente:

«È destituito il notaio che ha riportato condanna, o che ha ricevuto applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, n. 3».

7. Sono abrogati gli articoli 77, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160 della citata legge n. 89 del 1913, e gli articoli 91, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1326 del 1914.

Art. 23.

(*Norme transitorie*)

1. Se, successivamente alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elezione dei componenti notai della COREDI non viene a coincidere con quella dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, la prima è indetta dal presidente del Consiglio nazionale del notariato entro i due mesi successivi alla predetta data, e i componenti eletti durano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**6. Identico.**

**7. Identico.**

**8. Identico.**

Art. 23.

(*Norme transitorie*)

*Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

in carica sino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 24.

*(Entrata in vigore)*

1. Gli articoli da 1 a 22 della presente legge acquistano efficacia dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dopo la data di entrata in vigore.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le sanzioni previste dalla normativa anteriore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



